ARTICOLO PRENOTATO AL N. _____
DEL MODELLO 2/A/SG
Oggi _____
IL CANCELLIERE

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA N. 3/2023
Sent. N. 22/2023
Cron. N. _____
Rep. N. 351/2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO

Prima Sezione Civile
Ufficio crisi d'impresa e procedure concorsuali

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Gaetano Guglielmo Presidente
dott. Michela Palladino Giudice
dott. Pasquale Russolillo Giudice rel. est.

Nel procedimento portante il n. **41 / 2023 P.U.**

Su ricorso di:

[redacted], con il patrocinio dell'avv. [redacted], giusta procura in atti

Ricorrente

Nel quale svolge la funzione di gestore della crisi per nomina dell'OCC l'Avv. [redacted]

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Rilevato che:

con ricorso depositato il 18 aprile 2023, [redacted] ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata esponendo: 1) di non essere assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale, in quanto soggetto inquadrabile nelle categorie elencate dall'art. 2 lett. c) C.C.I; 2) di versare in condizione di sovraindebitamento, poiché privo di reddito e di piena capacità di lavoro e titolare di un esiguo patrimonio, nonché gravato da ingenti debiti per fideiussioni prestate in favore della società [redacted] oggi fallita nel periodo in cui egli rivestiva la carica di amministratore sociale;

a seguito di integrazione disposta con decreto del 5 maggio 2023, il ricorrente ha provveduto produrre ulteriore documentazione al fine di fornire un quadro completo della propria situazione patrimoniale e reddituale, nonché dell'entità e delle ragioni dell'indebitamento complessivamente maturato;

considerato che:

sussiste la competenza territoriale del Tribunale adìto ai sensi dell'art. 27 C.C.I., atteso che il centro di interessi principali del ricorrente - da presumersi coincidente con il luogo di residenza trattandosi di non imprenditore - è ubicato in [redacted]

l'art. 268 C.C.I. non prevede, neppure in caso di apertura della liquidazione controllata su istanza del debitore, la predisposizione di una proposta e di un piano diretti alla soddisfazione dei creditori;

da ciò derivano due conseguenze:

1) la procedura di regolazione dell'insolvenza va aperta senza previa instaurazione del contraddittorio con i creditori: si veda, al riguardo Trib. Verona, sent. 20/09/2022, secondo cui "*il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori*" (reperibile sul *web*);

2) le attività di liquidazione sono integralmente demandate al liquidatore, il quale è chiamato a svolgere le attività di realizzazione dell'attivo previa predisposizione di un programma di liquidazione e nel rispetto delle procedure competitive, se del caso anche mediante subentro in eventuali procedure esecutive pendenti (artt. 272 e 275 C.C.I.). Ed invero, secondo Trib. Treviso, Sez. II, 22/6/2017, "*benché la scelta di ricorrere alla procedura di liquidazione dei beni, ex art. 14-ter della legge n. 3 del 2012, quale alternativa alla proposta di composizione della crisi, possa essere rimessa al debitore, la natura e la struttura concorsuale e pubblicistica di tale procedimento non consente, una volta intervenuto il decreto di apertura del Giudice, al debitore di disporne liberamente. La legge, infatti, non prevede la possibilità di revocare detto decreto; altresì, la fase esecutiva, che a tale provvedimento consegue, resta, ai sensi dell'art. 14-quinquies, comma 4, della citata legge n. 3, aperta sino alla completa esecuzione del programma. Tra l'altro, gli interessi sottesi a tale procedura, collegati per lo più al soddisfacimento di tutti i creditori in ossequio alla regola della par condicio, non possono cedere rispetto ad una personale valutazione sulla non convenienza delle procedura nell'esclusivo interesse del debitore*" (reperibile sul *web*);

ai fini dell'apertura del procedimento non occorre dunque verificare la fattibilità del piano eventualmente proposto, pur quando, come nel caso di specie, il ricorrente indichi le risorse a cui attingere per il pagamento dei creditori, bensì: a) la legittimazione del debitore a richiedere l'accesso alla procedura *de qua*, essendo essa riservata a consumatori e professionisti, nonché ad imprese minori, anche se costituite in forma di società, ove sia dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 lett. d) C.C.I.; b) la condizione di sovraindebitamento, da ritenersi sussistente, per il solo caso di domanda proposta in proprio dal debitore, e diversamente dal caso di istanza del creditore, non solo nell'ipotesi di insolvenza, ma anche di crisi;

ai suddetti requisiti, in caso di ricorso proposto da debitore persona fisica, se ne aggiunge uno ulteriore, vale a dire l'esistenza di utilità presenti o concretamente realizzabili in prospettiva futura, e ciò in quanto al soggetto totalmente incapiente è invece riservata la speciale procedura di esdebitazione diretta prevista dall'art. 283 C.C.I. (Trib. Busto Arsizio, decr. 28/9/2022, secondo cui "*nell'ipotesi in cui il patrimonio attivo da distribuire ai creditori concorsuali – privilegiati e chirografari – sia irrisorio o nullo, essendo sufficiente solo a soddisfare il credito prededucibile, l'apertura della procedura di liquidazione controllata sarebbe priva di qualsiasi utilità concreta per i creditori medesimi. Pertanto, in casi come quello esposto, il debitore, in presenza degli ulteriori presupposti di legge, deve richiedere l'esdebitazione dell'incapiente ai sensi dell'art. 283 CCII*"; in senso analogo Trib. Palermo 30/9/2022 e Trib. Milano 2/9/2021, entrambe reperibili sul *web*);

ritenuto che:

nella fattispecie ricorrono tutte le condizioni di legge per l'apertura della liquidazione controllata richiesta da [redacted]

quanto al presupposto soggettivo, occorre considerare che hanno diritto ad accedere alla liquidazione controllata, quale strumento prodromico all'esdebitazione personale, tutti coloro che non possono ricorrere al diverso strumento della liquidazione giudiziale;

nella fattispecie in esame il ricorrente, pur essendo gravato da passività superiori alla soglia di euro cinquecentomila, non è assoggettabile alla procedura liquidatoria riservata alle imprese maggiori, essendo le dette obbligazioni derivate in massima parte dalla prestazione di fideiussioni a beneficio della [redacted]., oggi fallita, di cui è stato amministratore;

la sussistenza del requisito di accesso alla procedura deve ritenersi accertata per una duplice ragione: 1) la prestazione di fideiussioni in favore di una società commerciale non comporta di per sé l'assunzione della qualità di imprenditore di fatto, occorrendo la prova dell'esercizio professionale e continuativo di un'attività economica organizzata; 2) ove pure l'attività imprenditoriale fosse riconducibile alle garanzie offerte a beneficio della [redacted], essa sarebbe comunque pubblicamente cessata da oltre un anno (cfr. art. 33 commi 1 e 2 CCII), atteso che la società garantita è stata dichiarata fallita sin dal 30/12/2013, sicché in questa ipotesi la liquidazione controllata costituirebbe l'unico

strumento che consente all'imprenditore persona fisica cessato di accedere al beneficio dell'esdebitazione (Trib. Monza, 13/03/2023 sul *ilfallimentarista.it*);

sussiste poi la condizione oggettiva dello stato di sovraindebitamento, atteso che le passività immediatamente esigibili ammontano ad oltre settecentomila euro, come risulta dall'elenco dei creditori, a fronte di un reddito nullo e di un patrimonio costituito da beni di valore dieci volte inferiore;

risulta inoltre *ex actis* l'incapacità del debitore principale di far fronte alle obbligazioni garantite da fideiussione personale di [redacted], atteso che nella procedura fallimentare, come attestato, non troveranno soddisfazione alcuna il credito vantato dalla Banca di Credito Popolare di Torre del Greco (chirografario) e quello di MCC (insinuatosi in surroga ed in privilegio per avvenuta escussione della garanzia da parte della predetta Banca), per un totale di oltre cinquecentomila euro;

poiché il ricorrente è debitore persona fisica occorre infine indagare sull'esistenza di risorse patrimoniali e reddituali distribuibili ai creditori, essendo la totale incapienza ragione ostativa all'accesso alla procedura;

nel caso di specie risulta non solo titolarità di immobili, ma altresì l'impegno assunto da un terzo a versare risorse aggiuntive per un totale di € 25.000,00 in tre anni;

le suddette somme devono ritenersi senz'altro attratte alla procedura di liquidazione controllata, trattandosi di beni futuri non rientranti nella categoria dei crediti esclusi ai sensi dell'art. 268 co. 4 CCII ed essendone comunque prevista l'esigibilità in epoca anteriore al verificarsi degli effetti dell'esdebitazione di diritto prevista dall'art. 282 CCII;

risulta inoltre pienamente meritevole la causa giustificativa dell'obbligazione assunta dal terzo, in quanto finalizzata a consentire al debitore di essere ammesso alla procedura di liquidazione controllata e di poter altresì assicurare il pagamento dei costi ad essa connessi oltre che la parziale soddisfazione del ceto creditorio (v. sul punto Trib. Milano 2/09/2021, sul *web*, che ha ammesso l'apprensione alla liquidazione del patrimonio dei beni offerti da terzi al fine di escludere la condizione di totale incapienza del debitore);

occorre, alla luce di tutto quanto sopra, procedere alla dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, non dovendosi ulteriormente accertare né le cause dell'indebitamento, pur illustrate nella relazione del gestore della crisi, né l'esistenza di atti

in frode, trattandosi di accertamenti da compiere esclusivamente ai fini della concessione del beneficio dell'esdebitazione di diritto prevista dall'art. 282 C.C.I.;

il liquidatore dovrà peraltro verificare la possibilità di intraprendere o proseguire azioni dirette a far dichiarare inefficaci atti già compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice di procedura civile (art. 274 co. 2 C.C.I.);

ritenuto, quanto ai provvedimenti accessori previsti dall'art. 270 C.C.I., che:

la nomina del liquidatore non può ricadere sulla persona dell'attuale gestore della crisi, trattandosi di soggetto iscritto esclusivamente nel registro di cui all'art. 3 d.m. 202/2014 ma non in quello degli incaricati della gestione e del controllo delle procedure previsto dall'art. 356 CCII, al quale occorre invece indispensabilmente attingere per le nomine giudiziali nelle procedure previste dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza (v. Tribunale di Torino, 11/05/2023, sul *web*);

occorre dunque nominate liquidatore giudiziale l'Avv. Antonio Lenzi, iscritto nell'albo sopra menzionato e munito di requisiti di professionalità necessari a garantire l'efficiente e tempestivo svolgimento delle funzioni;

al fine di contemperare lo svolgimento della procedura liquidatoria con l'esigenza di assicurare al ricorrente una vita dignitosa, in linea con le finalità della normativa sulla tutela del soggetto sovraindebitato, occorre inoltre autorizzare lo stesso ad utilizzare l'immobile destinato ad abitazione personale fino al momento della vendita in analogia a quanto del resto previsto dall'art. 147 co. 2 C.C.I.;

per contro, trattandosi di soggetto non percettore di reddito, non occorre assumere determinazioni in ordine alla soglia dei guadagni sottratti alla presente procedura per esigenze di vita personale;

P.Q.M.

dichiara aperta la PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA di [redacted]

a) nomina giudice delegato il **dott. PASQUALE RUSSOLILLO**;

b) nomina Liquidatore l'**avv. ANTONIO LENZI** , che autorizza sin d'ora all'apertura di un conto intestato alla procedura presso istituto di credito o ufficio postale a propria scelta non appena saranno disponibili somme liquide, ad erigere l'inventario senza l'assistenza del cancelliere, alla nomina di un perito stimatore che potrà assisterlo nelle operazioni di inventario, ad accedere alle banche dati e ad acquisire la documentazione di cui all'art. 49 lett. f) C.C.I. con le modalità di cui agli artt. 155 quater, quinquies e sexies c.p.c.; dispone che il liquidatore: 1) faccia pervenire in cancelleria la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione della nomina, dando atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII, nonché dell'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35.1 ed all'art. 35 co. 4 bis del d.lgs. 159/2011, pena la sua immediata sostituzione; 2) provveda agli adempimenti di cui alle successive lettere f) e g) del dispositivo; 3) provveda agli adempimenti di cui agli artt. 272 e ss. C.C.I. nei termini ivi indicati, specificando, fra l'altro, nelle relazioni semestrali: -) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; -) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI;

c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni delle dichiarazioni fiscali obbligatorie ove non vi abbiano già provveduto con il ricorso introduttivo, nonché dell'elenco aggiornato dei creditori che il liquidatore provvederà se del caso a rettificare ai sensi dell'art. 272 C.C.I.;

d) assegna ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I., con avvertimento in caso di mancata comunicazione dell'indirizzo PEC al quale ricevere le comunicazioni relative alla procedura le stesse avverranno mediante deposito in cancelleria;

e) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad esclusione della casa di abitazione per la quale vi è autorizzazione all'utilizzo come da motivazione del presente provvedimento;

f) dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito Internet del Tribunale di Avellino;
g) ordina la trascrizione della presente sentenza sui beni immobili e sui beni mobili registrati;
h) per gli effetti di cui all'art. 282 C.C.I., dispone che in prossimità del decorso di tre anni, ove la procedura sia ancora aperta, il liquidatore trasmetta ai creditori e ai debitori una relazione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e sulle ragioni del sovraindebitamento, con particolare riguardo ai profili soggettivi necessari all'esdebitazione, anche al fine di acquisire eventuali osservazioni, depositando quindi una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio; analoghi adempimenti dovranno essere compiuti quando, anteriormente al triennio, sia depositato il rendiconto finale e chiesta la chiusura della procedura.
La cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza alle parti e al liquidatore.

Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 13 giugno 2023

IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE

dott. Pasquale Russolillo *dott. Gaetano Guglielmo*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 16-06-2023
Il Cancelliere
CANCELLIERE
Antonio Festa